

STATUTO ORGANICO

della

ASSOCIAZIONE FEMMINILE DI BENEFICENZA

OPERA PIA
PIETRO GIACINTI

in

POGGIO MIRTETO

Violetta Penderi

Manfredi

ASSOCIAZIONE FEMMINILE DI BENEFICENZA OPERA PIA PIETRO GIACINTI

STATUTO ORGANICO

Capo I

Denominazione - Scopo - Mezzi

Art. 1

È istituita una Associazione di Beneficenza sotto il nome di "Associazione Femminile di Beneficenza Opera Pia Pietro Giacinti" con sede in Poggio Mirteto (RI) alla piazza Mario Dottori n.20

Essa è una persona giuridica di diritto privato, non avente scopo di lucro, dotata di piena capacità ed autonomia ed è la continuazione storica della Società Femminile di beneficenza Opera Pia Pietro Giacinti, costituita per lascito e disposizione testamentaria del fondatore Pietro Giacinti pubblicato a rogito Notar Tito Giuliani n. 150 di repertorio del 19.11.1903, con atto notar Camillo Bobbio di Poggio Mirteto, n. 235 del 12.10.1905, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 3972

Art. 2

Scopo e ambito di intervento

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di pubblica utilità attraverso il sostegno di persone bisognose residenti nel Comune di Poggio Mirteto mediante sovvenzioni in denaro e mediante l'utilizzo dei proventi del fondo di dotazione dell'Ente di cui al successivo art.3.

Art. 3

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Ente è costituito:

1. Dal fondo di dotazione dell'associazione consistente in tutti i beni dagli Immobili a suo tempo conferiti per la costituzione della Ipab dal fondatore con disposizione testamentaria e di seguito descritti: 1) Appartamento in Poggio Mirteto, identificato al NCEU al Fg. 14 partic. 124 sub 2, Categ. A/2, vani 5, mq. 126, Rendita € 296,98, 2) Locale uso Negozio in Poggio Mirteto, piazza Martiri della Libertà 29, al NCEU Fg. 14, partic. 226, sub 2, Categ. C/1 mq. 27, Rendita € 355,58, 3) appartamento in Poggio Mirteto, piazza Mario Dottori n. 18 (già p. Umberto Volpi n. 20), al NCEU Fg. 14, particella 123 sub 1, categ. A/3, 4) Immobile in Poggio Mirteto piazza Mario Dottori 18 (già p. Umberto Volpi n. 21) piano T. e S'1, al NCEU Fg. 14 partic. 123 sub 2 Categ. C/1, Cl. 9, sup. catastale 29 mq. Tra i beni dell'Associazione, sito

Enrico Pamboni

Mario Pamboni

stato, non risultano beni di valore storico e artistico. Il predetto fondo è vincolato al perseguimento degli scopi della associazione. Eventuali delibere circa la dismissione di uno o più dei beni immobili predetti nonché quelle relative al reinvestimento dei proventi delle vendite, saranno valide esclusivamente se adottate con le maggioranze qualificate indicate dal successivo art. 9 e nel caso in cui i proventi vengano reinvestiti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità dell'Associazione, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale rappresentato dai beni suddetti, rapportato all'attualità ai sensi dell'art. 17 co. 2 del Dlg. 207/2001;

2. Dal Fondo di Gestione consistente nelle rendite ricavate dagli immobili costituenti il Fondo di Dotazione di cui al paragrafo che precede, dai contributi delle associate e da eventuali ricavi dello svolgimento di attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Capo II

Art. 4

SOCIE

Possono far parte dell'Associazione solo donne, di qualunque condizione sociale.

Art. 5

Ammissione o esclusione delle socie

Chiunque vorrà far parte della Associazione dovrà farne domanda al Consiglio di amministrazione, impegnandosi a sottostare a tutti gli obblighi del presente Statuto e a versare un contributo di € 16,00 annui e, possibilmente, visitare -per turno- gli ammalati.

Sono espulse dalla Società coloro le quali:

- a) Non paghino per un anno intero il contributo di cui al presente articolo;
- b) Mantengano una condotta riprovevole e/o che possa ledere il decoro o gli interessi dell'Associazione Opera Pia Giacinti.

CAPO III

Amministrazione

Art. 6

Organi dell'Associazione

Christina Randoni

Mariafrancesca



Sono Organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea Generale
2. La Presidente;
3. La Vice-Presidente;
4. Il Consiglio di Amministrazione

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non danno diritto a compensi di sorta.

Art. 7

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale delle socie si compone di tutte le appartenenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare sull'ammissione o esclusione delle socie;
- b) nominare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Consiglio di Amministrazione;
- c) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) deliberare sulle liti da intentare o sostenere e sull'autorizzazione al Presidente a stare o resistere in giudizio;
- e) deliberare sulle eventuali modifiche del presente statuto;
- f) deliberare sulle trasformazioni del patrimonio e sulla eventuale vendita degli immobili facenti parte del Patrimonio medesimo, salvo in tal caso le garanzie già previste all'art.
- g) nominare un eventuale revisore dei conti;
- h) decidere sulle forme di assistenza da erogare ai soggetti bisognosi;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'associazione;
- i) deliberare sugli altri fatti ed oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto che non siano riservate ad altri organi;

Art. 8

Funzionamento dell'Assemblea

Le adunanze dell'Assemblea Generale sono ordinarie o straordinarie: le prime hanno luogo due volte all'anno nei giorni determinati dalla Presidente; le seconde avranno luogo qualora lo richieda un bisogno urgente sia per invito della Presidente che su istanza scritta di almeno tre socie.

L'invito di intervenire alle adunanze deve essere firmato dalla Presidente o da chi ne fa le veci e comunicato alle socie, insieme all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza ordinaria ed almeno 24 ore prima di quella Straordinaria.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 9

Charlotte Pandon

Maria Pandon

Maggioranze

Le deliberazioni dell'Assemblea, per essere valide debbono prendersi con l'intervento della metà più una delle socie e con l'intervento di almeno 1/4 delle socie in seconda convocazione e debbono essere adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta delle intervenute.

Eventuali delibere relative alla dismissione di beni costituenti il Fondo di Dotazione dell'Associazione di cui all'art. 3 del presente Statuto, potranno essere assunte esclusivamente in caso di assoluta ed inderogabile necessità dell'Associazione e con la contestuale previsione delle forme di reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità dell'Associazione, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato e rapportato all'attualità. Tali delibere saranno adottate con la maggioranza assoluta delle socie partecipanti che costituiscano almeno i 2/3 delle associate.

Art. 10

Verbali dell'Assemblea Generale

I processi verbali delle deliberazioni debbono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi; debbono fare menzione delle eventuali opposizioni, dichiarazioni e riserve, con le quali talune delle socie abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto. I detti processi sono stesi dal Segretario o dalla Socia facente tale funzione, firmati dagli stessi soggetti, dalla Presidente o chi ne fa le veci e dalla Consigliera più anziana di elezione fra le presenti.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione ed Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione si compone della Presidente, della Vice Presidente e di tre consigliere elette, tra le socie, a scrutinio segreto dall'Assemblea generale in seduta ordinaria a norma degli artt 8 e 9.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di cessazione dall'ufficio, per qualunque causa, di una delle Socie Consigliere ne verrà nominata dall'Assemblea generale, alla sua prima convocazione, una supplente o in surroga che permarrà in carica fino alla scadenza del mandato di quella surrogata cessata dall'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione permane in carica finché le nuove elette non abbiano assunto l'Ufficio.

Non possono essere elette nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione coloro che non godono dei diritti civili e politici o coloro che ne siano decadute o che non abbiano più i requisiti previsti per essere ammesse come associate.

Costituiscono causa di decadenza dalla carica eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia.

La decadenza dall'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione che incorressero in una delle cause predette sarà automatica e dovranno essere surrogati entro tre mesi mediante elezioni da parte dell'Assemblea Generale.

Elisabetta Randoni

Manuela...

in caso di assenza o di impedimento della Presidente ne fa le veci la vice Presidente e, in assenza di questa, la componente del Consiglio più anziana d'elezione, quella che abbia maggior numero di voti, ed a parità di voti la più anziana d'età.

Art. 12

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

1. provvedere all'amministrazione dei beni della società nonché all'adozione di tutti gli atti volti alla conservazione dei beni facenti parte del patrimonio dell'Associazione e alla erogazione delle rendite;
2. Redigere nei termini di legge la proposta di bilancio di previsione e di conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
3. predisporre le proposte di regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. deliberare in genere su tutti gli affari che interessano la Società e che non siano di competenza dell'Assemblea Generale delle Socie ai termini dell'art. 7.

Art. 13

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono Ordinarie e Straordinarie. Le prime hanno luogo nel mese di marzo e novembre di ciascun anno e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione della proposta di bilancio di previsione e della proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; le altre, ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza sia per iniziativa della Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno tre componenti del Consiglio stesso, sia per disposizione dell'Autorità governativa locale.

L'invito ad intervenire alle adunanze deve essere firmato dalla Presidente o da chi ne fa le veci e comunicato alle componenti l'Amministrazione, insieme all'ordine del giorno, almeno 24 ore prima del giorno fissato per le adunanze.

Art. 14

Maggioranze

Le deliberazioni dell'Amministrazione devono essere prese con l'intervento della metà più una delle componenti la medesima, ed adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta delle intervenute.

Ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione e dovrà di conseguenza astenersi ovvero essere escluso dalla deliberazione da parte della maggioranza degli altri membri del Consiglio.

Art. 15

Votazioni

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno luogo a voti segreti quando trattasi di questioni concernenti persone.

Elisabetta Rondoni

Manuela

Art. 16**Verbali delle adunanze**

I processi verbali delle deliberazioni devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi.

Essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni e riserve, con le quali taluna delle componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto. Detti processi verbali sono stesi dal Segretario o dalla Segretaria facente funzione e firmati da lui e da tutte le componenti che sono intervenute alla deliberazione.

Quando qualcuna delle intervenute si allontani e si rifiuti di firmare, ne viene data menzione a verbale.

Art. 17**La Presidente**

La Presidente dell'Associazione è eletta tra le associate direttamente dall'Assemblea Generale al momento dell'elezione del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente permane in carica, al pari del Consiglio, 4 anni, salvo dimissioni o decadenza, nel qual caso le subentra per surroga la Vice Presidente fino al termine del mandato quadriennale. Può essere rieletta.

In caso di impossibilità permanente o decadenza del Vicepresidente, l'Assemblea Generale, specificamente convocata entro tre mesi, provvederà ad eleggere un nuovo Presidente e, se necessario, un nuovo Vicepresidente.

La Presidente esercita le funzioni che le sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

In particolare, la Presidente:

1. ha la legale rappresentanza dell'Ente e cura i rapporti con altri Enti e con le Autorità;
2. convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione;
3. sovrintende all'esecuzione delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
4. sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con operatori privati, con espressioni organizzate dell'utenza o con altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Ente;
5. assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Consiglio di Amministrazione, quando sussistano ragioni di urgenza, informandone il Consiglio medesimo, per la ratifica alla prima riunione utile.

CAPO IV**Avvertenze e norme generali d'amministrazione****Art. 18****Pagamenti e riscossioni**

L'Associazione dispone di un conto corrente bancario presso la Banca Intesa San Paolo, Viale G. De Vito 8, filiale di Poggio Mirteto.

Elvira Pauloni

Stefano...



Tutti i pagamenti o le riscossioni avvengono mediante detto conto corrente e la Presidente, ad ogni Assemblea ne rende il conto alle Socie.

Art. 19 Revisore dei Conti

Compatibilmente con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, l'Associazione si dota eventualmente di un Revisore Legale nominato dall'Assemblea e scelto tra soggetti iscritti negli appositi albi e registri. Il Revisore dura in carica tre anni, può essere rinnovato per una sola volta e revocato per giusta causa.

Il Revisore:

1. esprime, mediante la redazione di apposita relazione, il proprio parere sulla regolarità amministrativa e contabile del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio e può formulare eventuali rilievi e proposte finalizzati ad una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'Ente;
2. controlla l'amministrazione dell'Ente garantendo la regolarità contabile della gestione nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione;
3. ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente nonché ad ogni informazione funzionale ai suoi compiti;
4. è tenuto, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, a partecipare alle relative sedute e risponde della veridicità delle proprie attestazioni, adempiendo ai propri doveri con la diligenza del mandatario.

Il Revisore, qualora lo richieda e lo determini preventivamente all'atto del conferimento ed accettazione dell'incarico e sempre che non accetti di svolgere la propria opera gratuitamente, ha diritto ad un compenso determinato secondo le disposizioni normative vigenti nel minimo dell'eventuale tariffario professionale.

Art. 20 Sistema contabile

L'Esercizio finanziario dell'Ente inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

Il Bilancio di Previsione annuale ed il Bilancio di Esercizio sono redatti a norma delle disposizioni del Codice Civile e della normativa tempo per tempo vigente.

Il Bilancio annuale di Previsione è approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il Bilancio di Esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Disposizioni sulla concessione di sussidi e/o vantaggi economici

La concessione di contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone è subordinata alla presentazione della dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato di bisogno.

Carla Rita Pambani

Illegible signature

La concessione dei contributi sarà preceduta da una relazione della Presidente la quale dovrà acquisire tutti gli elementi mediante sopralluoghi presso l'abitazione dei richiedenti.

L'Entità del contributo verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

Scioglimento ed Estinzione

In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione il patrimonio confluirà in Associazioni e/o Fondazioni aventi scopo e funzioni analoghe, assicurando la continuità degli interventi a favore dei residenti nel territorio del Comune di Poggio Mirteto.

ART 23

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le norme del codice civile e le disposizioni regionali e nazionali vigenti in materia.

Chiara Rondoni

Illegible signature

